ABI Associazione Bancaria Italiana

Osservazioni ABI

Consultazione pubblica sulla bozza di circolare che fornisce chiarimenti in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali.

Ottobre 2021

POSITION PAPER

Tematica

Contenuto del Master file – Individuazione delle operazioni di ristrutturazione rilevanti.

Paragrafo della circolare

4. Contenuto del Master file (Pag. 16).

Osservazioni

Con riferimento al concetto di "rilevanti operazioni di riorganizzazione aziendale" da riportare all'interno del Master File, si chiede di confermare che si tratta esclusivamente delle operazioni di business restructuring di cui al capitolo IX delle Linee guida OCSE che abbiano generato impatti sul conto economico.

Finalità

Certezza in merito alla nozione di rilevanza dell'operazione di riorganizzazione aziendale.

***

Tematica

Contenuto della Documentazione Nazionale – Organigramma.

Paragrafo della circolare

5. Contenuto della Documentazione Nazionale (Pag. 19).

Osservazioni

Con riferimento ai nominativi degli individui che esercitano funzioni direttive, si chiede conferma che nella Documentazione Nazionale al capitolo 2.3 (Struttura operativa) vadano riportati esclusivamente i nomi delle prime linee di riporto all'Amministratore delegato.

Finalità

Certezza sulla informativa rilevante.

***

Tematica

Contenuto della Documentazione Nazionale – Indicazione delle singole operazioni non marginali.

Paragrafo della circolare

5. Contenuto della Documentazione Nazionale (Pag. 20).

Osservazioni

La circolare specifica che il contribuente è tenuto a descrivere le operazioni (o categoria di operazioni) non marginali, ovvero quelle il cui ammontare risulti superiore al 5% del totale dei componenti indicati nel prospetto della dichiarazione annuale. È precisato, inoltre, che resta ferma la facoltà di descrivere anche le operazioni marginali rispetto al totale delle operazioni infragruppo in cui l'entità locale è coinvolta.

La ratio di tale differenziazione appare essere l'esigenza di concentrare i controlli della Amministrazione Finanziaria sulle operazioni di rilievo ai fini della disciplina in esame.

Pertanto, laddove il contribuente non si avvalga di tale facoltà e non proceda alla descrizione delle operazioni marginali, anche su tali operazioni dovrebbe comunque operare il regime di disapplicazione delle sanzioni di cui agli articoli 1, comma 6 e articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Si chiede conferma di tale interpretazione.

Finalità

Chiarire un dubbio interpretativo.

***

Tematica

Contenuto della Documentazione Nazionale – Ammontare dei pagamenti effettuati e/o ricevuti – royalties e interessi.

Paragrafo della circolare

Paragrafo 5. Contenuto della Documentazione Nazionale (pag. 21).

Osservazioni

Nella Circolare viene chiarito che il riferimento all'ammontare dei "pagamenti effettuati e/o ricevuti" è principalmente funzionale all'acquisizione di elementi

informativi attinenti al valore attribuito dalle parti alle operazioni oggetto di analisi. Nel sotto paragrafo riguardante la descrizione delle singole operazioni occorre pertanto fornire l'ammontare dei componenti positivi o negativi di reddito che hanno concorso alla formazione del reddito d'impresa nell'esercizio di competenza.

Tuttavia, in caso di operazioni aventi a oggetto royalties e interessi, si precisa che l'ammontare dei pagamenti effettuati deve essere fornito secondo il criterio di cassa e che tale deroga nasce dall'esigenza di valutare, nel caso in cui venga rettificato il prezzo di tali transazioni, l'applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi che eccede quello di libera concorrenza (artt. 25, c. 4 e 26-quater, c. 5, d.P.R. n. 600/73).

Dalla ratio esplicitata dalla circolare ne conseguirebbe che tale deroga non sia invece necessaria in tutti i casi in cui gli interessi (e le royalties) non sono assoggettati a ritenuta sulla base della normativa vigente (i.e., Direttiva interessi e royalties, art. 26 c. 5-bis d.P.R. 600/73).

Contributo

Si suggerisce pertanto di esplicitare tale specificazione, apportando le seguenti modifiche indicate in rosso.

"Viceversa, in caso di operazioni aventi a oggetto royalties e interessi, per le quali non sussistono i requisiti per l'applicazione di specifici regimi di esonero (i.e., Direttiva interessi e royalties, art. 26 c. 5-bis d.P.R. 600/73), l'ammontare dei pagamenti effettuati deve essere fornito secondo il criterio di cassa: ciò in quanto, qualora venga rettificato il valore di libera concorrenza di dette operazioni, occorre valutare l'applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi che eccede quello di libera concorrenza ai sensi dell'articolo 25, quarto comma, D.P.R. n. 600 del 1973 ovvero dell'articolo 26-quater, quinto comma, del medesimo decreto". Con riferimento alla documentazione relativa al solo periodo d'imposta 2020, considerata l'imminente scadenza del termine per la sua finalizzazione, l'indicazione secondo il principio di cassa degli interessi e royalties soggetti a ritenuta potrà anche essere fornita successivamente, se richiesta in sede di verifica.

Finalità

Considerato che la ratio della deroga dal principio di competenza, che presiede il concorso dei componenti positivi e negativi alla determinazione del reddito imponibile, è quella di valutare l'applicazione delle aliquote convenzionali, la specificazione proposta di limitare tale deroga ai soli casi in cui tali componenti sono soggetti a ritenuta consentirebbe di evitare un onere amministrativo, peraltro particolarmente gravoso con riferimento alle banche, non giustificato dalla finalità della indicazione richiesta.

***

Tematica

Comunicazione del possesso della documentazione idonea.

Paragrafo della circolare

Paragrafo: 9. Comunicazione del possesso della documentazione idonea (Pag. 37-38).

Osservazioni

1. Nell'eventualità in cui la Capogruppo dovesse modificare il Master File, a seguito di presentazione di ravvedimento della dichiarazione nei 90 giorni o di presentazione di dichiarazione integrativa, sarebbe opportuno chiarire se le società controllate che abbiano presentato nei termini la dichiarazione dei redditi e la relativa documentazione in materia di transfer pricing inclusiva del Master file della capogruppo, abbiano la possibilità di acquisire il nuovo Master File della Capogruppo, senza alcun ulteriore adempimento e senza l'applicazione di alcuna sanzione.

2. La circolare evidenzia la possibilità, in caso di rettifiche dei prezzi di trasferimento che comportino la riapertura di una dichiarazione dei redditi, di modificare la relativa documentazione relativa al Transfer Pricing. A tal riguardo, sarebbe opportuno comunque consentire di modificare ex post il set documentale anche quando tali modifiche non incidano sui componenti positivi o negativi di reddito indicati in dichiarazione, così da garantire una maggiore accuratezza e completezza delle informazioni ivi contenute.

3. Con riferimento al regime della remissione in bonis, precluso nel caso in cui la violazione sia stata constatata o siano iniziati "accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza" sarebbe opportuno confermare che le richieste informative e documentali eseguite nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo non possano essere considerate quali "altre attività amministrative di accertamento" preclusive dell'applicazione della remissione in bonis.

Finalità

Chiarire una serie di dubbi interpretativi in merito alle modifiche alla documentazione in materia di transfer pricing.